

COMUNE di TRENTO

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

via delle Orfane n. 13 | 38122 Trento

tel. 0461 884287 | fax 0461 884386

servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8³⁰-12⁰⁰

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

Servizio di organizzazione e gestione integrata delle rassegne "Cinema in cortile", "Teatro ragazzi e Laboratori urbani" e "Arte in bottega"

CIG: Z2735F0D7F Lotto 1 – Rassegna "Cinema in cortile"

CIG: ZC535F0DEC Lotto 2 – Rassegna "Teatro ragazzi e Laboratori urbani"

CIG: Z5935F0E3A Lotto 3 – Iniziativa "Arte in bottega"

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	11
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	14
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	15
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	16
Art. 7 – Durata del contratto.....	16
Art. 8 – Importo del contratto.....	17
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	17
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	17
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	18
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	18
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	19
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	20
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	20
Art. 17 – Subappalto.....	20
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	22
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	22
Art. 20 – Sicurezza.....	23
Art. 21 - Disposizioni anti COVID – 19.....	23
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	23
Art. 23 – Obblighi assicurativi.....	24
Art. 24 – Penali.....	24
Art. 25 – Risoluzione del contratto.....	24
Art. 26 – Recesso.....	25
Art. 27 – Definizione delle controversie.....	26
Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
Art. 29 – Obblighi in materia di legalità.....	27
Art. 30 – Spese contrattuali.....	27
Art. 31 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione.....	27
Art. 32 – Riservatezza, trattamento dati personali.....	28
Art. 33 – Norme di chiusura.....	28

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di organizzazione e gestione integrata delle seguenti rassegne "Cinema in cortile", "Teatro ragazzi e laboratori urbani" e "Arte in Bottega" da realizzare nell'ambito del palinsesto culturale "Trento Aperta 2022".
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come attività culturali/ artistico/spettacolari destinate in parte a bambini, ragazzi e famiglie, e in parte destinati a tutta la cittadinanza e che avranno luogo sul territorio del Comune di Trento durante il periodo estivo, nei mesi di giugno, luglio e settembre 2022.
3. L'appalto è suddiviso in tre lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

LOTTO 1 "CINEMA IN CORTILE":

- si prevede la realizzazione di 12 proiezioni cinematografiche a pagamento, destinate ad un target famiglie/ragazzi. Le proiezioni si svolgeranno negli ultimi due fine settimana dei mesi di giugno, luglio e settembre, in tre diverse circoscrizioni amministrative del Comune di Trento, per un totale di 4 proiezioni mensili, come di seguito specificate:
 - ◆ Venerdì 17 e sabato 18 giugno, venerdì 24 e sabato 25 giugno presso il Giardino Maria Teresa d'Asburgo - ex Giardino della Clarina;
 - ◆ venerdì 15 e sabato 16 luglio, venerdì 22 e sabato 23 luglio presso Palazzo Crivelli a Gardolo;
 - ◆ venerdì 16 e sabato 17 settembre, venerdì 23 e sabato 24 settembre presso il Giardino di Martignano.
- L'amministrazione si riserva di chiedere all'appaltatore un eventuale spostamento delle date, per sopravvenute esigenze organizzative e/o procedurali, assicurando un congruo lasso di preavviso, non inferiore in ogni caso a 7 giorni;
- le proiezioni di giugno e luglio si svolgeranno a partire dalle ore 21.30, mentre le proiezioni di settembre si svolgeranno a partire dalle ore 21.00. In caso di maltempo le proiezioni dovranno essere ricalendarizzate nella prima data utile disponibile o realizzate al coperto, in relazione all'eventuale disponibilità di luoghi al chiuso in prossimità della location prescelta. Lo spostamento o la modifica della serata, per meteo avverso o per altre cause straordinarie, dovranno essere concordate tempestivamente con la stazione appaltante e comunque entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la proiezione e dovranno essere immediatamente comunicate al pubblico;
 - Le proiezioni potranno essere precedute da laboratori tematici, momenti di confronto e/o altre modalità di aggregazione "leggera" (es: animazione con palloncini, truccabimbi etc), secondo quanto verrà eventualmente proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

- l'appaltatore è tenuto a gestire ogni aspetto annesso e connesso alla realizzazione della manifestazione culturale, sia logistico, che organizzativo ed autorizzativo, seguendo in particolare:
- ◆ l'elaborazione del piano della sicurezza dell'evento a firma di tecnico abilitato e la presentazione delle necessarie pratiche amministrative, tra cui in particolare richiesta di occupazione suolo pubblico, (in esenzione dal pagamento del canone) richiesta di autorizzazioni e comunicazione rispettivamente alla Polizia amministrativa ed alla Questura. Per la gestione degli adempimenti amministrativi annessi e connessi alla realizzazione dell'evento si rimanda alla consultazione della [guida agli eventi](#) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trento. Il piano della sicurezza e la comunicazione relativa all'esperimento di tutte le necessarie procedure amministrative dovrà essere consegnata all'Amministrazione procedente, mediante invio di pec almeno 20 giorni prima dell'inizio della rassegna;
 - ◆ la predisposizione dell'area di spettacolo, nel rispetto dei requisiti tecnici dettagliatamente riepilogati all'art. 3 del presente capitolato. Il numero esatto di sedute da predisporre, le dimensioni dell'area e l'organizzazione delle uscite di emergenza viene stabilito dall'appaltatore in relazione alle valutazioni compiute all'interno del piano della sicurezza dell'evento e di una possibile stima di affluenza all'evento. In via puramente orientativa – ed in base ai dati relativi all'organizzazione della scorsa edizione – lo scrivente servizio stima che il potenziale afflusso all'evento possa essere contenuto all'interno delle 100 presenze. L'esatto dimensionamento dell'evento dipende tuttavia in maniera significativa dalla scelta dei film, dal piano della comunicazione, dalla capacità di intercettare il territorio, dalle reti di relazioni che sul medesimo possono essere intrattenute dall'appaltatore. Per tale motivo l'indicazione fornita nell'ambito della presente procedura ha puro valore di stima, potendo l'organizzatore validamente proporre anche un'organizzazione che interessi numeri superiori a quello proposto;
 - ◆ la gestione delle proiezioni (ivi incluso il noleggio dei film, i cui titoli dovranno essere concordati con la stazione appaltante, il pagamento della SIAE e dei diritti d'autore) e dell'afflusso del pubblico, prevedendo in particolare la presenza di personale adeguatamente formato, nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'art. 3. Compete inoltre all'organizzatore la gestione dell'eventuale sistema di prenotazione dei posti e vendita dei biglietti, introitandone i relativi incassi. Per la vendita dei biglietti si richiede l'approntamento di soluzioni che prevedano sia la vendita on-line che in presenza (in loco il giorno dell'evento o in alternativa anche stipulando accordi con altre realtà del territorio per la gestione dei punti di vendita territoriali), secondo quanto verrà proposto in sede di offerta tecnica. La tariffa unica dello spettacolo è fissata in massimo euro 5,00, ma è facoltà dell'organizzatore prevedere specifiche scontistiche, abbonamenti e fidelity card, anche al fine di consolidare l'afflusso del pubblico e stimolare una

partecipazione elevata alle iniziative, anche in ottica di attivazione del territorio;

- ◆ la gestione della comunicazione e promozione dell'iniziativa mediante predisposizione di locandine, flyer, comunicazione social e similari, secondo quanto dettagliato in sede di offerta, con l'apposizione obbligatoria della citazione: "promosso dal Comune di Trento" + logo del Comune di Trento + logo di Trento Aperta. È facoltà dell'organizzatore prevedere anche l'eventuale stampa di forex da posizionare nelle location interessate dalla manifestazione, utilizzando gli apposti sostegni che verranno messi a disposizione dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal successivo art. 4;
- ◆ rilevazione del gradimento espresso per l'iniziativa mediante somministrazione di questionario (da concordare con l'Amministrazione);
- il corrispettivo per la realizzazione dell'evento è quello che sarà proposto in sede di gara (offerta economica) nel rispetto del limite massimo rappresentato dall'importo a base d'asta. Oltre al corrispettivo spettano all'aggiudicatario le entrate connesse all'attività, in particolare:
 - ◆ introiti relativi allo sbigliettamento la cui tariffa unica è fissata in massimo euro 5,00, salve riduzioni, scontistiche e proposte di abbonamento e similari proposte e valutate in sede di gara;
 - ◆ proventi derivanti dall'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande (punto ristoro durante la proiezione dei film) che l'appaltatore intendesse presentare in sede di gara. La somministrazione può interessare unicamente bevande analcoliche e deve raccordarsi nella sua caratterizzazione e nei prodotti proposti con la natura della manifestazione, nonché con gli spazi circostanti. È pertanto possibile la somministrazione e vendita di pop-corn, caramelle, zucchero filato, bevande analcoliche, piccoli snack e similari, restando invece escluse attività di somministrazione e vendita di pietanze più elaborate e/o bevande alcoliche. L'effettiva possibilità di somministrare e vendere alimenti è in ogni caso subordinata alla presentazione ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, che sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che intendesse proporre tale attività;
 - ◆ eventuali sponsorizzazioni coerenti con gli indirizzi generali e specifici del Comune circoscritte alla sola esposizione di loghi, senza spot e/o messaggi audio/video, nel corso di massimo 2 slides prima della proiezione di ciascun film e/o (in piccolo) nelle locandine della manifestazione, impiegando la dicitura "con il concorrente sostegno di" o equivalente. In caso di materiale contenente loghi di sponsor commerciali l'organizzatore è tenuto al pagamento del canone pubblicità - Ica. In ogni caso deve risultare evidente che l'iniziativa è del Comune di Trento, che ne deve risultare come principale promotore. Le slides ed il materiale contenente le sponsorizzazioni devono essere preventivamente verificate ed autorizzate dal Comune.

➤ **LOTTO 2 "TEATRO RAGAZZI E LABORATORI URBANI" :**

➤ si prevede l'organizzazione di n. 6 spettacoli teatrali, a pagamento, presso il parco di Gocciadoro a Trento, nonché 4 laboratori urbani (es: letture teatralizzate e/o rappresentazioni animate), a fruizione gratuita, presso piazza Cesare Battisti, nella zona interessata dall'installazione "Fiori al centro" a tema "Alice nel paese delle Meraviglie". Gli spettacoli, destinati ad un pubblico indicativamente compreso nella fascia di età dai 6 ai 14 anni, potranno essere preceduti da laboratori tematici, secondo quanto verrà proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

➤ gli spettacoli teatrali si svolgeranno con la seguente calendarizzazione:

- ◆ teatro ragazzi presso il parco di Gocciadoro: nei **venerdì 3 e 10 giugno, 1 e 8 luglio e 2 e 9 settembre**, nella fascia oraria **17.30 – 19.30**.
- ◆ laboratori urbani presso piazza Cesare Battisti: **due giovedì - 30 giugno e 14 luglio 2022** - nella fascia oraria **9.30 – 11.30**; due sabati - 9 e 23 luglio 2022 - nella fascia oraria 10.00 – 12.00;

In caso di maltempo gli spettacoli dovranno essere ricalendarizzati nella prima data utile disponibile o realizzati al coperto, in relazione all'eventuale disponibilità di luoghi al chiuso in prossimità della location prescelta. Lo spostamento o la modifica degli eventi, per meteo avverso o per altre cause straordinarie, dovranno essere concordate tempestivamente con la stazione appaltante e comunque entro il giorno precedente a quello stabilito e dovrà essere immediatamente comunicata al pubblico;

L'amministrazione si riserva di chiedere all'appaltatore un eventuale spostamento delle date, per sopravvenute esigenze organizzative e/o procedurali, assicurando un congruo lasso di preavviso, non inferiore in ogni caso a 7 giorni;

➤ gli spettacoli potranno consistere, a titolo esemplificativo:

- ◆ teatro ragazzi presso il parco di Gocciadoro: spettacoli teatrali con service tecnico minimale (impianto audio, con o senza pedana rialzata o similari) o senza service tecnico, coerenti con la struttura del parco e con un'ambientazione naturale (es: teatralizzazioni con scenografie contenute, spettacoli di mimo, bolle di sapone, spettacoli circensi, letture animate e/o in movimento, passeggiate teatralizzate, ecc). Sarà discrezione dell'organizzatore valutare se predisporre sedute o se privilegiare cuscini o coperte a terra; predisporre palchi/pedane o organizzare l'attività performativa direttamente sul prato o nel bosco; delimitare o meno l'area, in funzione di quanto dedotto in offerta e previsto del piano della sicurezza. Le proposte teatrali dovranno essere variegate e capaci di intercettare diverse fasce di età di riferimento. Sarà valutato quale elemento premiante il carattere innovativo degli spettacoli proposti anche rispetto alla programmazione già realizzata sul territorio;
- ◆ laboratori urbani presso piazza Cesare Battisti: letture teatralizzate, rappresentazioni animate, performance brevi e leggere, ripetute in loop e/o replicate a intervalli regolari, a tema "Alice nel paese delle meraviglie": fiaba

ricca di significati allegorici e psicologici riferiti ad un percorso di crescita interiore, al disorientamento ed al contrasto tra razionalità ed immaginazione, difficoltà di crescita e capacità di ritrovare la felicità ed essere curiosi. Le performance dovranno integrarsi con l'installazione floreale al centro della piazza, relazionandosi con la stessa in un dentro-fuori che la faccia vivere e porti bambini e ragazzi ad esplorarne il significato. Sarà valutato quale elemento premiante il carattere innovativo degli spettacoli nonché la capacità degli spettacoli di porsi in interazione con il pubblico;

- l'appaltatore è tenuto a gestire ogni aspetto annesso e connesso alla realizzazione della manifestazione culturale, sia logistico, che organizzativo ed autorizzativo, seguendo in particolare:
 - ◆ l'elaborazione del piano della sicurezza dell'evento a firma di tecnico abilitato e presentazione delle necessarie pratiche amministrative, tra cui in particolare richiesta di occupazione suolo pubblico, comunicazioni e richiesta di autorizzazioni alla polizia amministrativa ed alla questura. Per la gestione degli adempimenti amministrativi annessi e connessi alla realizzazione dell'evento si rimanda alla consultazione della guida agli eventi pubblicata sul sito istituzionale. Il piano della sicurezza e la comunicazione relativa all'esperimento di tutte le necessarie procedure amministrative dovrà essere consegnata all'amministrazione procedente, mediante invio di pec almeno 20 giorni prima dell'inizio della rassegna;
 - ◆ la predisposizione dell'area di spettacolo, nel rispetto dei requisiti tecnici dettagliatamente riepilogati all'art. 3 del presente capitolato. Il numero esatto di sedute (o equivalenti, es: cuscini o coperte) da predisporre, le dimensioni dell'area e l'organizzazione delle vie di fuga viene stabilito dall'appaltatore in relazione alle valutazioni compiute all'interno del piano della sicurezza dell'evento e di una possibile stima di affluenza all'evento. In via puramente orientativa – ed in base ai dati relativi all'organizzazione della scorsa edizione, nonché in relazione agli spazi disponibili – lo scrivente servizio stima che il potenziale afflusso all'evento possa essere contenuto sotto le 100 presenze per le teatralizzazioni al parco Gocciadoro e alle 30 presenze per le attività in piazza Cesare Battisti. L'esatto dimensionamento dell'evento dipende tuttavia in maniera significativa dalla scelta delle performance, dal piano della comunicazione, dalla capacità di intercettare il territorio, dalle reti di relazioni che sul medesimo possono essere intrattenute dall'appaltatore. Per tale motivo l'indicazione fornita nell'ambito della presente procedura ha puro valore di stima, potendo l'organizzatore validamente proporre anche un'organizzazione che interessi numeri superiori a quello proposto, sempre che compatibili con gli spazi;
 - ◆ la gestione degli spettacoli (ivi incluso il pagamento degli artisti, del service, della SIAE e dei diritti d'autore) e dell'afflusso del pubblico, prevedendo in particolare la presenza di personale adeguatamente formato, nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'art. 3. Compete inoltre all'organizzatore la gestione dell'eventuale sistema di prenotazione dei posti e (limitatamente al

parco Gocciadoro) vendita dei biglietti, introitandone i relativi incassi. Per la vendita dei biglietti, ove prevista, si richiede l'approntamento di soluzioni che prevedano sia la vendita on-line che in presenza (in loco il giorno dell'evento o in alternativa anche stipulando accordi con altre realtà del territorio per la gestione dei punti di vendita territoriali), secondo quanto verrà proposto in sede di offerta tecnica. La tariffa unica dello spettacolo è fissata in massimo euro 5,00, ma è facoltà dell'organizzatore prevedere specifiche scontistiche, abbonamenti e fidelity card e/o prevedere la gratuità di alcuni spettacoli, anche al fine di consolidare l'afflusso del pubblico e stimolare una partecipazione elevata alle iniziative, anche in ottica di attivazione del territorio;

- ◆ la gestione della comunicazione e promozione dell'iniziativa mediante predisposizione di locandine, flyer, comunicazione social e similari, secondo quanto dettagliato in sede di offerta con l'apposizione obbligatoria della citazione: "promosso dal Comune di Trento" + logo del Comune di Trento + logo di Trento Aperta. È facoltà dell'organizzatore prevedere anche l'eventuale stampa di forex da posizionare nelle location interessate dalla manifestazione, utilizzando gli apposti sostegni che verranno messi a disposizione dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal successivo art. 4;
- ◆ rilevazione del gradimento espresso per l'iniziativa mediante somministrazione di questionario (da concordare con l'Amministrazione);
- il corrispettivo per la realizzazione dell'evento è quello che sarà proposto in sede di gara, nel rispetto del limite massimo rappresentato dall'importo a base d'asta, al quale si sommano le ulteriori entrate connesse all'attività, in particolare:
 - ◆ introiti relativi allo sbigliettamento la cui tariffa unica, per i soli spettacoli realizzati al parco Gocciadoro, è fissata in massimo euro 5,00, salve riduzioni, scontistiche e proposte di abbonamento e similari proposte e valutate in sede di gara;
 - ◆ proventi derivanti dall'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande (punto ristoro durante gli spettacoli) che l'appaltatore intendesse presentare in sede di gara. La somministrazione può interessare unicamente bevande analcoliche e deve raccordarsi nella sua caratterizzazione e nei prodotti proposti con la natura della manifestazione, nonché con gli spazi circostanti. È pertanto possibile la somministrazione e vendita di pop-corn, caramelle, gelati, zucchero filato, bevande analcoliche, piccoli snack e similari, restando invece escluse attività di somministrazione e vendita di pietanze più elaborate e/o bevande alcoliche. L'effettiva possibilità di somministrare e vendere alimenti è in ogni caso subordinata alla presentazione ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, che sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che intendesse proporre tale attività;

- ◆ eventuali sponsorizzazioni coerenti con gli indirizzi generali e specifici del Comune circoscritte alla sola esposizione di loghi (in piccolo) nei manifesti/flyer dell'iniziativa, impiegando la dicitura "con il concorrente sostegno di" o equivalente. In ogni caso deve risultare evidente che l'iniziativa è del Comune di Trento, che ne deve risultare come principale promotore. Il materiale contenente le sponsorizzazioni deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dal Comune. In caso di materiale contenente loghi di sponsor commerciali l'organizzatore è tenuto al pagamento del canone pubblicità - Ica.

 - ◆ **LOTTO 3: "ARTE IN BOTTEGA"**
 - si prevede l'organizzazione di nr. 2 giornate dedicate alla musica, alla danza ed al teatro all'interno del centro storico cittadino, secondo un format simile a quanto proposto nell'anno 2021 nel corso di omonima iniziativa. L'iniziativa si svolge in orario pre-serale e serale in forma gratuita ed è rivolta a giovani e adulti;
 - le performance artistiche si svolgeranno nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 luglio (prevedendo uno spazio al coperto da utilizzare in caso di maltempo), in orario 18.00 – 23.00, con la seguente caratterizzazione su ciascuna giornata:
 - nr 5 concerti/spettacoli/rappresentazioni svolti da soggetti artistici diversi della durata di 1 h 30 min ciascuno nella fascia oraria 18.00-20.00 (la fascia oraria comprende ½ di montaggio/smontaggio), da svolgersi in sede fissa in location individuata dall'appaltatore, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'esibizione (es: necessità di allaccio elettrico, posizionamento del/i performers e similari);
 - nr 6 spettacoli brevi (ca 30 min) svolti da soggetti artistici diversi, replicati a cadenza regolare nella fascia oraria 18.00-21.00, da svolgersi in forma itinerante all'interno dello spazio cittadino (es: esibizioni tipo flash mob, clownerie, arte di strada, giocoleria, musica e teatralizzazioni itineranti e similari), anche quale elemento di collegamento delle diverse location;
 - nr 5 concerti/spettacoli/rappresentazioni svolti da soggetti artistici diversi della durata della durata di 1 h 30 min ciascuno nella fascia oraria 21.00-23.00 (la fascia oraria comprende ½ di montaggio/smontaggio), da svolgersi in sede fissa in location individuata dall'appaltatore, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'esibizione (es: necessità di allaccio elettrico, posizionamento del/i performers e similari);
- L'amministrazione si riserva di chiedere all'appaltatore un eventuale spostamento delle date, per sopravvenute esigenze organizzative e/o procedurali, assicurando un congruo lasso di preavviso, non inferiore in ogni caso a 7 giorni;
- le performance in sede fissa dovranno svolgersi in un numero di location diverse compreso tra 10 e 20 nell'arco delle due giornate. Complessivamente, dovranno essere interessati 32 soggetti artistici in formazione singola o in gruppo, con una proposta il più possibile variegata ed equilibrata non solo tra

- generi musicali, ma anche tra performance artistica (danza, musica, teatralizzazioni, arti di strada), tenendo conto delle caratteristiche degli spazi performativi. Il numero delle location scelte, l'adeguatezza delle soluzioni logistiche adottate, le modalità di organizzazione della manifestazioni e la capacità di assicurare effettiva parità di accesso all'iniziativa da parte degli artisti e reale coinvolgimento del tessuto economico locale saranno oggetto di valutazione;
- l'appaltatore è tenuto a gestire ogni aspetto annesso e connesso alla realizzazione della manifestazione culturale, sia logistico, che organizzativo ed autorizzativo, seguendo in particolare:
 - l'elaborazione del piano della sicurezza dell'evento a firma di tecnico abilitato e presentazione delle necessarie pratiche amministrative, tra cui in particolare richiesta di occupazione suolo pubblico, in esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo, comunicazioni e richiesta di autorizzazioni alla Polizia amministrativa ed alla Questura. Per la gestione degli adempimenti amministrativi annessi e connessi alla realizzazione dell'evento si rimanda alla consultazione della [guida agli eventi](#) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trento. Il piano della sicurezza e la comunicazione relativa all'esperimento di tutte le necessarie procedure amministrative dovrà essere consegnata all'amministrazione precedente, mediante invio di pec almeno 20 giorni prima dell'inizio della rassegna;
 - la predisposizione delle aree di spettacolo privilegiando sempre allestimenti minimali, provvedendo a richiedere, ove necessario, l'attivazione di torrette elettriche pubbliche e/o appoggiandosi agli esercenti della zona, secondo accordi appositamente stipulati. Compete all'organizzatore anche la fornitura di passacavi e/o supporti tecnici che dovessero essere necessari agli artisti coinvolti nella manifestazione, secondo gli accordi stipulati con i medesimi. La fruizione dello spettacolo potrà avvenire dai plateatici, in piedi su suolo pubblico o su sedute appositamente posizionate, secondo quanto previsto dall'organizzatore in sede di gara e confermato dal piano della sicurezza dal medesimo elaborato;
 - la gestione delle fasi di selezione degli artisti e delle band, nonché l'individuazione delle location performative, privilegiando sistemi di selezione che garantiscano trasparenza nella scelta;
 - la gestione degli spettacoli (ivi incluso il pagamento degli artisti, del service, della SIAE e dei diritti d'autore) e dell'afflusso del pubblico, prevedendo in particolare la presenza di personale adeguatamente formato che, nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'art. 3, supervisioni sul posto durante le diverse rappresentazioni, verificandone il corretto e sicuro svolgimento;
 - la gestione della comunicazione e promozione dell'iniziativa mediante predisposizione di locandine, flyer, comunicazione social e similari, secondo quanto dettagliato in sede di offerta, con l'obbligo di inserire in tutto il materiale: "evento promosso dal Comune di Trento" + logo Comune di

Trento + logo Trento Aperta. È facoltà dell'organizzatore prevedere anche l'eventuale stampa di forex da posizionare nelle location interessate dalla manifestazione, utilizzando gli apposti sostegni che verranno messi a disposizione dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal successivo art. 4;

- rilevazione del gradimento espresso per l'iniziativa mediante somministrazione di questionario nel corso dell'evento o a valle del medesimo mediante somministrazione email (per quanto riguarda gli artisti ed esercenti) ed eventualmente tramite like o altri strumenti social in corso d'evento (per fruitori);
- il corrispettivo per la realizzazione dell'evento è quello che sarà proposto in sede di gara, nel rispetto del limite massimo rappresentato dall'importo a base d'asta e delle specificazioni inserite all'art. 3 del presente capitolato e nella Richiesta di Offerta (compensi forfettari spettanti agli artisti e spese SIAE), al quale si sommano le eventuali ulteriori entrate derivanti da eventuali sponsorizzazioni coerenti con gli indirizzi generali e specifici del Comune circoscritte alla sola esposizione di loghi (in piccolo) nei manifesti/flyer dell'iniziativa, impiegando la dicitura "con il concorrente sostegno di" o equivalente. In ogni caso, deve risultare evidente che l'iniziativa è del Comune di Trento, che ne deve risultare come principale promotore. Il materiale contenente le sponsorizzazioni deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dal Comune. In caso di materiale contenente loghi di sponsor commerciali l'organizzatore è tenuto al pagamento del canone pubblicità - Ica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Per tutti e tre i lotti:

- la partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio;
- la stipulazione del contratto e/o l'accettazione dell'avvio anticipato del medesimo da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio;
- nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati all'art. 6;
- l'appaltatore deve garantire che gli eventi avranno esecuzione nel rispetto dei protocolli di sicurezza (ivi incluse le eventuali prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19) che saranno vigenti al momento di realizzazione dell'appalto, nonché delle ulteriori indicazioni di sicurezza che saranno fornite dall'amministrazione appaltante, facendosi carico di tutte le

autorizzazioni necessarie per effettuare gli spettacoli programmati e di consegnare alla stazione appaltante copia di tutta la relativa documentazione. A tal fine, il Comune metterà a disposizione, all'atto della stipula del contratto, il DUVRI contestualizzato rispetto ai singoli luoghi di svolgimento dell'evento;

- l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nel presente capitolato e nella RDO, che costituiscono obblighi contrattuali. L'appaltatore è in particolare tenuto ad eseguire puntualmente le attività dedotte all'art. 2, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente articolo. Il mancato rispetto di dette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
- tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato. Se si rendesse necessario sostituire i materiali in utilizzo, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito. È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato;
- il luogo di esecuzione della prestazione deve essere restituito nello stato in cui è stato consegnato per lo svolgimento dell'attività, provvedendo alla rimozione anche dei rifiuti eventualmente prodotti in occasione di ogni singola iniziativa;
- l'appaltatore deve sostenere economicamente tutti gli oneri organizzativi connessi alla gestione dell'evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dell'affidatario: noleggio attrezzature, luci, oneri Siae, Enpals, compensi e spese di trasferta e viaggio degli artisti, personale tecnico, di spettacolo e di sorveglianza, spese di sicurezza e progettazione, stampa e grafica del materiale promozionale etc.;

Per la rassegna "Cinema in cortile" l'appaltatore è tenuto inoltre a:

a) mettere a disposizione e **gestire le attrezzature tecniche di seguito elencate**, che dovranno essere trasportate nelle diverse location con mezzo dedicato e adeguato:

- schermo per proiezione cinematografica di dimensione pari ad almeno metri 6x3, dotato di **certificazione/collaudato tecnico relativo alla sicurezza in termini di resistenza all'azione del vento (ancoraggio)**. La relazione di certificazione/collaudato tecnico di sicurezza dello schermo deve essere allegata alla documentazione di gara
- proiettore full HD da minimo 15.000 ansi lumen
- quadro elettrico, protezione di rete, magnetotermico e differenziale con presa industriale, cavi dal punto di erogazione corrente (contatore), fornita dal Comune, al punto di alimentazione della strumentazione

- in alternativa alla combinazione di schermo e proiettore è possibile presentare anche altre soluzioni (es: schermi LED), attestandone l'equivalenza in termini di resa rispetto alla soluzione sopra individuata
- impianto audio adeguato all'attività all'aperto
- sedie con struttura in acciaio e seduta in polipropilene ignifugo Cl. 1 in numero sufficiente rispetto all'afflusso di pubblico stimato
- materiale adeguato e a norma di legge per delimitare l'area tecnica e - ove previsto - la platea, quali catenelle in plastica o altra delimitazione equivalente o superiore, idonea dal punto di vista della valutazione di sicurezza
- cartellonistica di sicurezza
- lampada per illuminazione area in fase di afflusso e deflusso degli spettatori
- passacavi per gli impianti elettrico/audio/video
- nr. 2 estintori portatili di adeguata capacità estinguente (almeno 34A 233 B C)
- nr. 1 anemometro per misurare la velocità del vento
- nr. 1 termoscanter, ove le norme anti Covid vigenti, nel periodo di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovessero prevedere l'obbligo di rilevazione della temperatura degli utenti e laddove non dovesse fornirlo l'amministrazione
- dispenser con gel disinfettante per il pubblico

b) assicurare i seguenti **requisiti minimi di servizio**:

- ◆ allestimento e disallestimento delle attrezzature da effettuare il giorno stesso stabilito dal calendario per la proiezione, fatta salva la possibilità di prevedere, per le quattro proiezioni continuative nel medesimo luogo, il mantenimento in loco dello schermo, adeguatamente ancorato. La scelta relativa alle modalità di allestimento e disallestimento dovrà essere specificata in sede di offerta;
- ◆ noleggio (inclusi diritti delle case distributrici e diritti Siae) e proiezione di nr. 12 pellicole totali (come da art. 2), scelte dall'amministrazione all'interno di una rosa di film recenti e comunque di maggior richiamo proposta dall'appaltatore, di almeno 30 titoli. In sede di gara si chiede all'appaltatore di proporre una ipotesi di titoli proiettabili, precisando l'eventuale disponibilità a consentire ad una variazione/integrazione della rosa dei titoli, su richiesta della stazione appaltante
- ◆ messa a disposizione di almeno 2 addetti (o diverso maggior numero previsto come necessario in sede di elaborazione del piano della sicurezza), dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza, antincendio e sicurezza anticovid presenti ad ogni serata, che dovranno eseguire le attività dedotte in appalto;

Per la rassegna "Teatro ragazzi e laboratori urbani" l'appaltatore è tenuto inoltre ad assicurare i seguenti **requisiti minimi di servizio**:

- collocare un numero adeguato di **sedie o altre sedute equivalenti (es cuscini, coperte)**, posizionate nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza;
- predisporre materiale adeguato e a norma di legge per delimitare l'area, ove previsto;

- mettere a disposizione almeno 2 addetti (o diverso maggior numero previsto come necessario in sede di elaborazione del piano della sicurezza), dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza, antincendio e sicurezza anticovid presenti ad ogni serata, che dovranno eseguire le attività dedotte in appalto;

Per la rassegna "Arte in bottega" l'appaltatore è tenuto inoltre ad assicurare i seguenti **requisiti minimi di servizio**:

- mettere a disposizione almeno 4 addetti (o diverso maggior numero previsto come necessario in sede di elaborazione del piano della sicurezza), dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza, antincendio e sicurezza anticovid presenti nelle giornate di organizzazione della manifestazione, che dovranno eseguire le attività dedotte in appalto. Il personale può essere anche esterno (es: guardie giurate e/o personale di "sala" purché adeguatamente formato);
- mettere a disposizione passacavi ed altra strumentazione tecnica eventualmente necessaria agli artisti per l'esecuzione della prestazione, secondo gli accordi tra gli stessi interlocutori
- regolamentare nelle corrette forme giuridiche ogni rapporto di collaborazione instaurato per la realizzazione della rassegna (es: accordi con gli esercenti, contratti con gli artisti, comunicazioni e pagamenti SIAE e similari). Si precisa che i costi sostenuti per artisti e pagamento della SIAE sono costi rimborsati a consuntivo all'organizzatore, in base alla spesa effettivamente sostenuta e fino ad un massimo di euro 30.000,00 (IVA esclusa). I compensi da corrispondere agli artisti sono definiti in misura fissa dal presente capitolato (300,00 euro per artista singolo e 500,00 per gruppo, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti), mentre gli importi dovuti a titolo di SIAE sono stati stimati in relazione al costo sostenuto per analoga iniziativa dell'anno precedente. Tali importi, nell'offerta economica, devono essere inseriti come non soggetti a ribasso (si veda in proposito quanto dettagliato all'interno del modulo offerta economica), come precisato nella Richiesta di Offerta.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'appaltatore:
 - esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, fermo restando che la richiesta di occupazione suolo deve essere invece presentata dall'appaltatore;
 - fornire i permessi relativi al traffico, sosta e transito ZTL, ove necessario e ulteriori autorizzazioni che si renderanno necessarie, secondo i regolamenti comunali;
 - fornire DUVRI riferito ai luoghi di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
 - posizionare in prossimità delle location ospitanti le performance di totem promozionali sui quali potranno, se previsto nell'offerta, essere installati i forex

(dimensioni ca. 70x150cm), contenenti le informazioni degli spettacoli ed una mappa riassuntiva delle location interessate, la cui stampa è a carico dell'organizzatore;

- torrette di erogazione energia elettrica, ove disponibili;
- eventuale personale di sorveglianza (massimo 2 persone), previa disponibilità dell'Amministrazione e ove possibile.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,

concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

j) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) il decreto di nomina dell'appaltatore a responsabile dei dati personali;
 - a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.4) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva degli oneri aziendali dell'operatore economico)
 - a.5) il DUVRI;
 - a.6) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio e scadenza (salvo rinvii in caso di maltempo o altre cause) come di seguito specificato in base ai lotti oggetto di gara:

- per la rassegna "Cinema in Cortile" dal 17 giugno al 24 settembre 2022;
- per la rassegna "Teatro Ragazzi e laboratori urbani" dal 3 giugno al 9 settembre 2022;
- per la rassegna "Arte in bottega" dal 22 al 23 luglio 2022.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo del servizio si intende onnicomprensivo di costi organizzativi, oneri e altri costi eventualmente sostenuti dall'appaltatore, fatta eccezione per l'iva di legge e si riferisce allo svolgimento completo del programma presentato. In caso di esecuzione parziale e/o difforme dalla programmazione presentata (progetto artistico), qualora si tratti di variazione non concordata, l'importo verrà proporzionalmente rideterminato in via unilaterale dall'Amministrazione.
3. Compete all'organizzatore, ove prevista, la gestione dell'attività di vendita dei biglietti, nell'importo massimo di 5,00 euro per biglietto stabilito nel presente capitolato, fatte salve eventuali scontistiche o proposte di abbonamento, introitandone i relativi proventi, quale componente integrante del prezzo dell'appalto;
4. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso in cui i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto impongano l'assunzione di ulteriori costi, attualmente non prevedibili.
5. Il prezzo relativo al lotto 3 è determinato secondo quanto indicato nell'art.3.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Entro **20 giorni** dall'aggiudicazione, fatto salvo diverso accordo tra le parti, l'appaltatore deve presentare il **programma definitivo**, redatto sulla base dell'offerta tecnica presentata, all'approvazione del direttore dell'esecuzione.
5. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore secondo il programma di quest'ultimo. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il medesimo è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
7. Qualora l'emergenza Covid 19 non permettesse l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, il confronto concorrenziale potrà essere sospeso, annullato o non aggiudicato senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. In base alle norme vigenti, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni delle prestazioni contrattuali entro i limiti del 20% in più o in meno rispetto a quelle originarie di contratto.
2. La variazione contrattuale nei limiti del 20% in più o in meno verrà formalizzata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore al termine delle rassegne di cui al lotto 1, 2 e 3, su presentazione di fattura elettronica.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene al termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 50 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità

contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
8. Nel caso in cui non sia possibile proseguire il servizio per cause indipendenti dalle volontà delle parti (ad es. lockdown del territorio), il servizio sarà pagato esclusivamente in proporzione al numero di serate effettuate, fatto salvo un 10% del totale quale rimborso costi fissi.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il

regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

- Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.
 - Non si considerano subappalto i contratti stipulati con compagnie, attori, musicisti, esperti del settore, ecc., per lo svolgimento di prestazioni artistiche.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
 4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a

quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato.
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad assolvere agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti di collaboratori ed artisti contrattualizzati e/o scritturati.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 - Disposizioni anti COVID – 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare, laddove vigenti, le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, nonché i protocolli covid statali e provinciali eventualmente vigernti in materia di pubblico spettacolo e le ulteriori indicazioni specifiche che saranno contenute nel DUVRI, da allegare al contratto, e nell'eventuale ulteriore documentazione in materia di sicurezza fornita dall'amministrazione comunale.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, all'interno del l'importo complessivo corrisposto dall'Amministrazione come risultante dall'offerta economica.
3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'appaltatore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari **al 3 per mille** dell'importo contrattualmente dovuto per ogni ora di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima **dell'1 per cento** del valore contrattuale per singola iniziativa non realizzata nei termini previsti.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso, l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso, senza giustificato motivo e salva deroga eventualmente concordata tra le parti, l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il calendario previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 6, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
4. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con i CIG n. Z2735F0D7F (lotto 1) n. ZC535F0DEC (lotto 2) e n. Z5935F0E3A (lotto n. 3), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento.”

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi

presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto saranno regolarizzate secondo le vigenti disposizioni di legge applicabili nel caso di specie.

Art. 31 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 31.01.2022 n. 13, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, per quanto applicabili.

2. Analogamente, ai sensi del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28.12.2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto applicabili.
3. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 32 – Riservatezza, trattamento dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
2. I dati e le notizie di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
4. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
5. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
6. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore.
7. Lo schema dell'atto di nomina, allegato alla Rdo, verrà compilato dal soggetto vincitore dei singoli lotti.

Art. 33 – Norme di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

